

TI_GERICHTE 52.2017.58 vom 19. Juni 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-06-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.58

FR: TI_GERICHTE 52.2017.58 du 19 juin 2017

IT: TI_GERICHTE 52.2017.58 del 19 giugno 2017

Regeste

Circolazione stradale. Obbligo di presentare un rapporto di IQ-Center di Ingrado entro 12 mesi dalla riammissione alla guida

Erwägungen

E. 1

lett. b LCStr non si identifica pertanto con la nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II 82, consid. 4.1; 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016, consid. 4.1). 2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 3 LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo indeterminato può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona interessata può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida. Tale norma, applicabile - così come la previgente (art. 17 cpv. 3 vLCStr, in vigore fino al 31 dicembre 2004, cfr. STF 6A.77/2004 del 1° marzo 2005, consid. 1) - ai permessi revocati per motivi di sicurezza giusta l'art. 16 d cpv. 1 LCStr, disciplina due questioni distinte: da un lato, le condizioni per la futura restituzione della licenza, fissate al momento della revoca di sicurezza, volte a comprovare la scomparsa dell'inidoneità; dall'altro, le condizioni dopo la riammissione, che accompagnano la decisione di resa del permesso, finalizzate a supportare la guarigione e a prevenire il rischio di ricadute, nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale (cfr. Cédric Mizel, *Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire*, Berna 2015, pag. 566 segg.). Tali clausole accessorie devono essere adattate alle circostanze del caso concreto ed essere proporzionali (cfr. DTF 125 II 289 consid. 2b; STF 6A.61/2005 del 12 gennaio 2006, consid. 2), e ciò anche nella misura in cui rappresentano una restrizione della libertà personale (art. 10 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101; cfr. al riguardo: STF 1C_342/2009 del 23 marzo 2010, consid. 2.2). In particolare, il Tribunale federale ritiene che, in caso di alcoldipendenza ai sensi dell'art. 16 d cpv. 1 lett. b LCStr, la futura restituzione del permesso di guida presuppone di regola la prova di un'astinenza controllata di almeno un anno (cfr. DTF 131 II 248 consid. 4.1; 129 II 82 consid. 2.2), accompagnata mediante terapia (cfr. Rolf Seeger in: *Handbuch der verkehrsmedizinischen Begutachtung, Arbeitsgruppe Verkehrsmedizin der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin*, Berna 2005, pag. 27; Manuale "Indizi per l'inidoneità a condurre" edito dal Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale" del 26 aprile 2000, pag. 8). Dopo la riammissione, sempre secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte, la dimostrazione dell'effettiva scomparsa di una dipendenza in senso medico rispettivamente di un consumo abusivo di alcol rilevante dal profilo del traffico

richiede una terapia e dei controlli durante un ulteriore periodo di 4-5 anni, di principio comprensivi di un'astinenza totale di 3 anni e un accompagnamento terapeutico di almeno due anni (con colloqui a scadenza mensile; cfr. STF 1C_342/2009 citata, consid. 2.4 e rimandi; 6A.61/2005 citata, consid. 2.1; cfr. anche decisione 26 ottobre 2016 del Tribunale cantonale amministrativo di San Gallo, consid. 2.1 e 2.2; Seeger, op. cit., pag. 28 seg.; Mizel, op. cit., pag. 569; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, ad art. 17 SVG, n. 16).

3.3.1. In concreto, con decisione 15 dicembre 2015, la Sezione della circolazione, fondandosi anche sul referto 4 dicembre 2015 del medico del traffico, aveva revocato al ricorrente la licenza di condurre a tempo indeterminato per inidoneità ai sensi dell'art. 16 d cpv. 1 lett. b LCStr, subordinando la sua riammissione alla guida alle condizioni di cui si è detto narrativa (che prevedevano tra l'altro il seguito di un percorso psicoeducazionale e un'astinenza controllata su un arco di 6 mesi, cfr. supra, consid. Cb). Tale decisione, cresciuta in giudicato, non può, di principio, essere rimessa in discussione. Qui controverse sono ora le condizioni di monitoraggio - confermate dal Governo con il giudizio impugnato - che la Sezione della circolazione gli ha imposto con decisione 28 settembre 2016 di restituzione del permesso, ai fini del suo successivo mantenimento. Condizioni, recepite dal rapporto conclusivo di medicina del traffico 5 settembre 2016 della dr. med. _____, che esigono in sostanza il seguito di un percorso psicoeducazionale (con colloqui mensili) e l'astinenza dal consumo di alcol, sulla base di analisi del capello trimestrali, per un ulteriore periodo di 12 mesi, da attestare mediante un rapporto del centro di consulenza (supra, consid. Db). Il ricorrente contesta tali vincoli, ritenendoli sproporzionati, avuto riguardo alla sua situazione concreta, la quale non necessiterebbe di alcun ulteriore controllo o trattamento. A torto.

3.2. D al primo referto del 4 dicembre 2015, risulta anzitutto che a RI 1 era stata negata l'idoneità alla guida a fronte di un consumo cronico ed eccessivo di alcol ai limiti di una dipendenza (in presenza di tre criteri di dipendenza secondo la definizione della CIM-10) sulla base delle dichiarazioni dell'interessato, del questionario Audit e dei risultati dell'analisi del capello che mostravano un consumo cronico ed eccessivo di etanolo [> 100 pg/mg, a fronte di un valore soglia di 30 pg/mg, cfr. al riguardo: DTF 140 II 334, consid. 7] nei tre mesi antecedenti il prelievo (cfr. "conclusioni"). Il medico del traffico aveva in particolare riscontrato una maggiore tolleranza, una perdita di controllo e un desiderio irresistibile (malgrado la venuta in perizia non era riuscito a trattenersi dal consumare in modo eccessivo, cfr. sub "criteri di dipendenza"). Da notare, aggiungeva il medico in sede di conclusioni, che l'interessato si proclama [va] astinente dal giorno della guida in stato di ebbrietà ("non ho più bevuto un fico secco di niente"); inoltre, durante la perizia egli aveva tenuto un discorso poco strutturato ed adeguato, in cui non aveva evocato la consapevolezza dei rischi della guida in stato di ebbrietà ed aveva minimizzato le sue azioni ed il suo reato banalizzando quanto accaduto.

3.3. In sede di perizia semplificata di verifica conclusiva 5 settembre 2016, il medico del traffico dopo aver riesaminato la situazione del ricorrente, e considerando in particolare gli esiti delle due analisi trimestrali tossicologiche del capello eseguite dall'IACT (attestanti l'astinenza dal consumo di alcol nel periodo febbraio-luglio 2016), il rapporto favorevole 12 agosto 2016 di iQ-Center by Ingrado (che confermava la partecipazione alle sedute di consulenza psico-educativa sull'arco di 6 mesi e al corso "Prevenzione della recidiva"), come pure i risultati della propria perizia (integrata di un'anamnesi intermedia, un esame clinico e un colloquio, durante il quale l'interessato - che si era dichiarato astinente da gennaio 2016 - aveva fatto prova di una buona capacità di autocritica, capendo gli errori

commessi senza minimizzarli e proponendo delle strategie efficaci da mettere in atto per non recidivare), ha concluso che RI 1 dovesse essere considerato di nuovo idoneo alla guida dei veicoli a motore. Al fine di garantire una prognosi migliore , ha tuttavia suggerito le qui controverse condizioni da subordinare alla restituzione del permesso, che la Sezione della circolazione ha fatto proprie nella decisione 28 settembre 2016. 3.4. Ora, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, tali condizioni risultano corrette e senz'altro adeguate alla sua situazione concreta, ove solo si consideri che in sede di perizia 4 dicembre 2015, come visto, gli era stata negata l'idoneità a fronte di un consumo cronico ed eccessivo di alcol ai limiti di una dipendenza (a fronte di 3 criteri secondo la definizione CIM-10, tra cui la perdita di controllo e un desiderio smodato), era emersa una sua preoccupante incapacità di scindere il consumo di alcol dalla guida - come aveva dimostrato il grave, ancorché primo, episodio di guida in stato di ebbrietà occorsogli il 10 agosto 2015 - e una totale inconsapevolezza dei rischi in cui era incorso. Invano il ricorrente si richiama al periodo di astinenza, agli esami tossicologici e al percorso psicoeducazionale a cui si è già regolarmente e correttamente sottoposto sull'arco di 6 mesi. Questi trattamenti e controlli - svolti invero su un periodo dimezzato rispetto a quello di un anno solitamente indicato dalla giurisprudenza (cfr. supra , consid. 2.2) - sono certo fattori positivi, ma che costituivano solo la premessa per la restituzione della licenza di condurre e comprovare la scomparsa dell'inattitudine (cfr. anche STF 6A.77/2004 citata, consid. 2.1). Considerato infatti che il Tribunale federale ritiene che dopo la riammissione - non solo in caso di dipendenza in senso medico, ma anche di consumo abusivo di alcol - può essere richiesta un'ulteriore astinenza controllata di 3 anni e una terapia di 2 anni (oltre all'anno per la riammissione di cui si è detto, cfr. supra consid. 2.2), non vi è chi non veda come le condizioni dettate all'insorgente per un periodo aggiuntivo di 12 mesi siano senz'altro da ritenere proporzionate e ampiamente contenute nel solco della citata giurisprudenza. I vincoli così imposti - ai quali il ricorrente si sta verosimilmente attenendo (cfr. email 14 ottobre 2016 della consulente di iQ-Center by Ingrado SA alla Sezione della circolazione agli atti, da cui risulta che il ricorrente ha sottoscritto quel giorno il relativo contratto di monitoraggio) - non risultano particolarmente incisivi, ma al contrario del tutto usuali (cfr. anche Mizel , op. cit., pag. 568 seg.) e inevitabilmente necessari al fine di garantire una prognosi migliore , ovvero per sostenere la stabile e duratura affrancazione dal consumo di bevande alcoliche, oltre che un maggiore approfondimento della sua personalità e delle sue condotte passate, prevenendo il rischio di future ricadute. In altri termini, per assicurare che egli resti saldamente in possesso della ritrovata idoneità, nell'ottica del prevalente interesse alla sicurezza della circolazione stradale. A titolo abbondanziale, non porta ad altra conclusione la sommaria dichiarazione (prodotta con la replica al Governo) resa dallo psicologo e psicoterapeuta FSP _____ (che ha visitato il ricorrente agli inizi di ottobre 2016), la quale non si confronta con le risultanze dei referti del medico del traffico, né con i suddetti aspetti. Dichiarazione a cui il ricorrente, in questa sede, peraltro neppure accenna. 3.5. In conclusione, questo Tribunale ritiene che le condizioni poste dalla Sezione della circolazione per il mantenimento della patente risultino proporzionate e giustificate. Il giudizio impugnato deve di conseguenza essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1). Certa è la legittimazione attiva del

ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmM), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmM). La situazione del ricorrente emerge con sufficiente chiarezza dalle perizie di medicina del traffico e dagli ulteriori documenti agli atti. La perizia genericamente sollecitata dal ricorrente volta a stabilire se vi sono o meno rischi per una dipendenza da alcol, come si vedrà, non appare idonea a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

2.2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono mai state o non sono più adempite (art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16 d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16 d cpv.

E. 5

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere l'effetto sospensivo al gravame. 6. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.